



**Comune di Siena**

DIREZIONE CULTURA

SERVIZIO TEATRI E CINEMA, SPORT E TEMPO LIBERO, GESTIONE  
IMPIANTI SPORTIVI

**ATTO DIRIGENZIALE N° 1386 del 24/05/2022**

**OGGETTO:** Acquisizione beni di consumo sanitario - Farmacia del Campo di Siena – Determinazioni CIG:  
Z65362E7E4

**TIPO ATTO:** Determina di Impegno

## Il Responsabile di P.O.

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 72 del vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 62 dello Statuto dell'Ente;

VISTO l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n° 165 del 30/03/2001;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO il D.Lgs 50/2016, art. 31;

VISTA la determinazione n. 303/2021 di attribuzione al sottoscritto di incarico di posizione organizzativa della Direzione denominata "Cultura", e ad interim dei Servizi "Teatri e cinema, Sport e Tempo Libero, Gestione Impianti Sportivi" e del Servizio "Progetti Internazionali, Finanziamenti Comunitari, Nazionali Regionali" ;

RICHIAMATI inoltre i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 242 del 30/12/2021 "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022-2024 – APPROVAZIONE." con cui è stato approvato il documento unico di programmazione 2022-2024;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 245 del 30/12/2021 "BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - APPROVAZIONE" compensative al Bilancio 2022/2024;

DATO ATTO che:

- per l'organizzazione di manifestazioni sportive previste nella primavera estate 2022 amministratori e dipendenti comunali saranno presenti quali coorganizzatori;
- a seguito dell'attuazione delle misure di contenimento Anti Covid, tali persone dovranno effettuare un test/tampone di controllo;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. DGRT 169/2021 con la quale viene approvato lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali per l'effettuazione di test antigenici rapidi di screening per l'infezione da virus SARS-CoV-2 da parte delle Farmacie convenzionate, dove viene stabilito di non superare i seguenti prezzi: test antigenici rapidi massimo 22 euro;

VISTO il preventivo di spesa rimesso dalla Farmacia del Campo di Siena - che offre di eseguire tamponi antigenici al prezzo di € 15,00 a tampone;

CONSIDERATO che tale preventivo risulta conveniente, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTA la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, ma rilevato che il bene/servizio di cui si tratta ha un valore inferiore ad € 5000,00 e che, se pure astrattamente acquisibile sul ME.P.A., non corrisponde però alle esigenze effettive di pubblico interesse dell'Amministrazione a causa della urgenza nella realizzazione nonché della continuità delle forniture in questione;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2: «le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a

40.000 euro, mediante affidamento diretto», che deve essere comunque motivato in ordine alle «ragioni della scelta» dell'operatore economico (art. 32, comma 2, secondo periodo);

RILEVATO che la determinazione a contrattare, a differenza delle procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. da b) a c), possa essere unica e che quindi possa contestualmente sia riepilogare l'iter motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle evidenziate necessità dell'Amministrazione, sia recare l'efficace definitiva aggiudicazione, tutto ciò anche nella ratio di semplificazione e nel collegato principio di libertà delle forme che connotano l'«affidamento diretto»;

RILEVATO altresì che tale principio oggettivo è stato ora positivamente affermato anche dal codice dei contratti: «Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore [rectius: "l'operatore economico"], le ragioni della scelta del fornitore [rectius: "dell'operatore economico"], il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2, secondo periodo);

RITENUTO pertanto affidare l'acquisizione di materiale alla citata Farmacia del Campo di Siena di comprovata competenza, per una spesa massima indicata:

- Farmacia del Campo – Piazza Il Campo 26 – 53100 Siena – P.I.00998430524 , per l'effettuazione di tamponi antigenici per una spesa massima di € 1.335,00 esente IVA;

CONSIDERATO che: «in relazione alle procedure di affidamento (...) ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, definite "semplificate", l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura» (T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336; conformi: T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 aprile 2017, n. 2230; T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36; T.A.R. Lazio, Roma, II, 22 settembre 2017, n. 9879; T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127;

CONSIDERATO che: «l'affidamento non deve necessariamente avvenire a valle di una consultazione tra due o più operatori economici»; «l'ineliminabile obbligo motivazionale (...) non si esaurisce più nel necessario confronto tra più preventivi»; «la motivazione può e deve essere costruita anche senza ricorrere all'acquisizione di una pluralità di preventivi atteso che la congruità di una proposta contrattuale può ricostruirsi anche aliunde (ad esempio, confrontandola con listini pubblici, quali i prezzi del MePa, o, ancora, con affidamenti di prestazioni analoghe di altre amministrazioni, dopo semplici ricerche in rete)» (T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36); quindi «la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni» (ANAC, linee guida n. 4, cit., paragrafo 4.3);

PRESO ATTO del Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/12/2020 n. 753 avente ad oggetto "Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 D.Lgs., richiesta definizione e limiti" che recita: "Con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una *best practice*. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2020. Si ricorda, inoltre, che l'amministrazione può procedere all'affidamento diretto tramite determina in forma semplificata ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016. Tale atto conterrà, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";

CONDOTTA pertanto l'istruttoria per la congruità dell'affidamento tramite la rilevazione dei prezzi di mercato ed in comparazione ad altri affidamenti effettuati da questa direzione;

RITENUTO pertanto di procedere all'acquisizione dei suddetti beni ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;

ATTESO che per il principio contabile della competenza finanziaria potenziata (Allegato 4/2.2 al D.Lgs. n. 118/2001) l'obbligazione giuridica in esame viene registrata nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio 2022, entro cui l'obbligazione diventa esigibile;

ACCERTATO il possesso definitivo dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, commi 5 e 6-bis, in combinato disposto con le linee guida ANAC n. 4 cit., sottoparagrafo 4.2.2;

EVIDENZIATO pertanto che questa Amministrazione ha garantito:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, (...) nella fase di affidamento (...);
- e) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- f) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

CONSIDERATO come ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Funzionario Responsabile di P.O. con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte della Direzione Risorse Finanziarie (art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000);

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

1. per i motivi esposti, di approvare l'impegno della somma massima di € 1.335,00 esente IVA, finalizzata all'effettuazione di tamponi antigenici;
2. di affidare ai sensi degli artt. 36 co. 2 e 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, la sopracitata fornitura alla Farmacia del Campo (codice cliente 1006616), Piazza Il Campo 26 - 53100 Siena – P.I.00998430524 per l'effettuazione di tamponi antigenici per una spesa massima di € 1.335,00 esente IVA ( CIG Z65362E7E4);
3. di stabilire che le forniture sono sottoposte alle seguenti condizioni:
  - i fornitori acconsentono all'uso della PEC o della posta elettronica come strumenti di comunicazione ufficiale con il Comune di Siena relativamente alla commessa di cui all'oggetto;
  - I prezzi s'intendono fissi ed invariabili, e comprensivi di ogni e qualsiasi onere, in particolare dell'imballaggio, carico, trasporto, scarico, posa in opera e montaggio a regola d'arte della merce franco sede comunale indicata. I fornitori non avranno diritto a richiedere alcun sovrapprezzo;
  - La consegna dovrà avvenire entro la data indicata nell'ordine;
  - La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, indipendentemente dal vettore utilizzato, fino all'avvenuta consegna nella sede comunale indicata;
  - l'IVA, nella misura stabilita dalla legge, è a carico del Comune di Siena;
  - I pagamenti avverranno in unica soluzione, dietro presentazione di apposite fatture, previe le verifiche d'uso, entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura medesima;
  - La competenza per la definizione di eventuali controversie è affidata al Foro di Siena, con esclusione dell'arbitrato.
4. di riservarsi di provvedere con successivi atti alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute sulla base di specifica documentazione contabile;
5. di dare atto che l'efficacia degli affidamenti di cui al precedente 2 è subordinata al positivo esito delle verifiche di legge in ordine alla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione della ditta incaricata;

6. di dare atto che la pubblicazione del presente atto vale come avviso di aggiudicazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 72 e 98 del D.Lgs 50/2016;
7. di impegnare la spesa complessiva di € 1.335,00 esente IVA, conseguente adozione del presente atto, al Cap. 06011033 (Acquisto medicinali e altri beni di consumo sanitario) del Bilancio 2022/2024, Esercizio 2022:

Transazione Elementare			Vincolo	Cap	Esigibilità		
Missione	Programma	5° Liv. Piano Finanziario			2022	2023	2024
6	1	1.03.01.05.999		6011033	€ 1.335=		

8. di dare atto ai sensi del D.Lgs 50/2016 smi art. 32 co. 2 che il soggetto contraente è stato individuato in conformità alle linee guida n. 4 ANAC (paragrafo 4.3) dando atto che l'istruttoria per la congruità dell'affidamento è avvenuta tramite la rilevazione dei prezzi di mercato ed in comparazione ad altri affidamenti effettuati da questa direzione;
9. di ribadire che in base al principio contabile della competenza finanziaria potenziata (Allegato 4/2.2 al D.Lgs. n. 118/2011) l'obbligazione giuridica in esame si perfezionerà nel corrente esercizio 2022;
10. di inviare la presente determinazione al Direttore della Direzione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza;
11. di dare atto che le funzioni di responsabile unico del Procedimento sono ricoperte dal Dott. Iuri Bruni, Funzionario P.O. della Direzione Cultura.

Il Responsabile di P.O.  
f.to Iuri Bruni